

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2007, n. 10/R

**Regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78.**

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili), ed in particolare l'articolo 6, il quale stabilisce che la Giunta regionale approva le istruzioni tecniche necessarie per la redazione degli atti di pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali recuperabili assimilabili;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 27 dicembre 2006, n. 27 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione Giunta regionale - Enti locali, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle Autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 42, comma 2, e dall'articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;

Considerato, inoltre, che lo schema del presente regolamento è stato sottoposto all'attenzione del Tavolo di concertazione generale;

Preso atto che la 3<sup>a</sup> e la 6<sup>a</sup> Commissione consiliare, nella seduta congiunta del 1<sup>o</sup> febbraio 2007, hanno espresso parere favorevole;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 23 gennaio 2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2007, n. 118 che approva il regolamento recante istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti della pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali assimilabili, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78;

EMANA

il seguente Regolamento:

INDICE

Capo I  
Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Capo II  
Istruzioni tecniche per la pianificazione provinciale

Art. 2 Quadro conoscitivo del PAERP  
Art. 3 Indirizzi per la pianificazione comunale

Capo III  
Istruzioni tecniche per la pianificazione comunale

Art. 4 Istruzioni tecniche per la definizione dei contenuti del piano strutturale

Art. 5 Istruzioni tecniche per la definizione dei contenuti del regolamento urbanistico

Art. 6 Quadro conoscitivo del regolamento urbanistico

Art. 7 Criteri per la perimetrazione delle aree da destinare all'attività estrattiva

Art. 8 Aree ed attrezzature a supporto dell'attività estrattiva

Art. 9 Criteri per la coltivazione e la risistemazione ambientale e funzionale

Capo IV  
Elaborati cartografici

Art. 10 Elaborati cartografici del PAERP, del piano strutturale e del regolamento urbanistico

Capo I  
Disposizioni generali

Art. 1  
Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili), contiene istruzioni tecniche per la definizione dei contenuti degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza provinciale e comunale in materia di cave e torbiere, di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali recuperabili assimilabili.

Capo II  
Istruzioni tecniche per la pianificazione provinciale

Art. 2  
Quadro conoscitivo del PAERP

1. L'elaborazione del quadro conoscitivo del Piano delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della provincia (PAERP) tiene conto dei seguenti contenuti essenziali:

a) approfondimenti delle conoscenze relative alle risorse estrattive ed ai giacimenti;

b) approfondimenti delle conoscenze relative ai materiali recuperabili e assimilabili di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 78/1998;

c) verifica dettagliata delle risorse essenziali del territorio, di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio), potenzialmente interessate;

d) censimento delle attività estrattive in esercizio, con la specificazione dello stato di attuazione delle autorizzazioni rilasciate dai comuni, della tipologia dei materiali estratti, dei metodi di coltivazione e delle potenzialità estrattive residue anche in termini temporali;

e) vincoli e limitazioni d'uso del territorio, compresi quelli eventualmente stabiliti da atti di pianificazione territoriale e ambientale;

f) approfondimento delle conoscenze relative alle cave e alle zone di reperimento di materiali ornamentali storici;

g) individuazione generale delle cave dismesse in condizioni di degrado ambientale e per le quali non vi sia preventivo impegno alla risistemazione, evidenziando quelle che necessitano di interventi tesi a ridurre o eliminare il degrado;

h) ricognizione e consistenza dei materiali di recupero derivanti dall'estrazione dei materiali ornamentali.

#### Art. 3

##### Indirizzi per la pianificazione comunale

1. Il PAERP definisce specifici indirizzi per la pianificazione comunale, prioritariamente riferiti ai seguenti aspetti:

a) coordinamento delle attività estrattive nei bacini di cave contermini, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

b) individuazione delle cave e delle zone di reperimento di materiali ornamentali storici, compatibilmente con la tutela delle risorse lapidee e del territorio interessato;

c) recupero ambientale di cave dismesse in condizioni di degrado ambientale e per le quali non vi sia preventivo impegno alla risistemazione;

d) modalità di coltivazione e risistemazione ambientale e funzionale con riferimento a quanto previsto dall'articolo 9.

#### Capo III

##### Istruzioni tecniche per la pianificazione comunale

#### Art. 4

##### Istruzioni tecniche per la definizione dei contenuti del piano strutturale

1. Nell'elaborazione del piano strutturale il comune tiene conto degli indirizzi contenuti nel PAERP, di cui all'articolo 3, e si adegua alle prescrizioni localizzative delle aree estrattive in esso contenute e definisce, tra l'altro:

a) gli obiettivi e gli indirizzi per l'attività estrattiva, per il recupero delle cave dismesse, per il riutilizzo dei materiali di recupero nonché per la tutela e la valorizzazione dei materiali ornamentali storici;

b) le prescrizioni per il regolamento urbanistico e per i piani attuativi.

2. Il quadro conoscitivo dei piani strutturali adottati dopo l'entrata in vigore del PAERP recepisce gli elementi conoscitivi relativi alle risorse estrattive e ai giacimenti e comprende le prescrizioni localizzative del PAERP.

3. Per i piani strutturali adottati prima dell'entrata in vigore del PAERP, il recepimento degli elementi conoscitivi relativi alle risorse estrattive ed ai giacimenti e delle prescrizioni localizzative del PAERP, costituisce aggiornamento del quadro conoscitivo.

#### Art. 5

##### Istruzioni tecniche per la definizione dei contenuti del regolamento urbanistico

1. Il regolamento urbanistico, nel rispetto del piano strutturale, contiene:

a) il quadro conoscitivo di cui all'articolo 6;

b) la perimetrazione delle aree da destinare all'attività estrattiva;

c) la normativa di attuazione per le aree da destinare all'attività estrattiva di cui all'articolo 7;

d) le modalità di coltivazione e di risistemazione ambientale e funzionale, di cui all'articolo 12 della l.r. 78/98;

e) le disposizioni relative all'utilizzo di cave di materiali ornamentali storici;

f) le modalità di intervento finalizzato al recupero ambientale di cave dismesse;

g) le modalità di intervento finalizzato al recupero ambientale di ravaneti presenti sul territorio a seguito di attività estrattive di materiali ornamentali.

#### Art. 6

##### Quadro conoscitivo del regolamento urbanistico

1. L'elaborazione del quadro conoscitivo del regolamento urbanistico tiene conto dei seguenti contenuti essenziali:

a) tipologia dei materiali estraibili;

b) individuazione piani - volumetrica dei giacimenti;

c) altre risorse essenziali del territorio di cui all'articolo 3 della l.r. 1/2005, interessate dall'attività estrattiva con particolare riguardo al patrimonio naturale, ai beni paesaggistici, agli insediamenti ed alle infrastrutture;

d) eventuali vincoli o limitazioni d'uso del territorio derivanti dal piano strutturale;

e) individuazione e consistenza delle cave dismesse e dei ravaneti che presentino situazioni di degrado ambientale e per le quali non vi sia preventivo impegno alla sistemazione, evidenziando quelle che necessitano di interventi tesi a ridurre o eliminare il degrado e definendo conseguenti ambiti e modalità di intervento;

f) individuazione delle cave e delle zone di reperimento di materiali ornamentali storici;

g) analisi delle problematiche relative alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione interessata derivanti dalle attività estrattive.

#### Art. 7

##### Criteri per la perimetrazione delle aree da destinare all'attività estrattiva

1. Nel regolamento urbanistico sono definite in modo integrato, al fine di garantire una efficace riduzione degli effetti negativi sull'ambiente e sul paesaggio:

a) la perimetrazione delle aree da destinare all'attività estrattiva;

b) le modalità di attuazione da applicare nei progetti di coltivazione e di risistemazione ambientale e funzionale.

2. La perimetrazione di cui al comma 1, lettera a), è accompagnata dalla individuazione della destinazione transitoria ad attività estrattiva nonché dalla destinazione finale dell'area di intervento, tenendo conto degli eventuali indirizzi provinciali.

#### Art. 8

Aree ed attrezzature a supporto dell'attività estrattiva

1. Il regolamento urbanistico, all'interno delle aree da destinare all'attività estrattiva, può prevedere aree ed attrezzature di supporto quali:

a) aree da destinare a servizi di cantiere;

b) viabilità di cantiere, valutando quella da eliminare o conservare in fase di risistemazione ambientale della cava;

c) aree da destinare ad impianti di prima lavorazione da individuare nell'area di cava o nel bacino estrattivo;

d) aree da destinare ad impianti di seconda lavorazione, da destinare esclusivamente al servizio della cava o del bacino estrattivo entro il quale vengano localizzati, con l'obbligo del loro smantellamento al termine dell'attività estrattiva;

e) aree da destinare a piazzali per il deposito temporaneo dei materiali di scarto, suscettibili di riutilizzazione, derivanti dall'estrazione dei materiali lapidei, escludendo ogni tipo di lavorazione. Per tali previsioni devono essere considerati gli effetti ambientali derivanti dal transito dei mezzi di trasporto, dal rumore e dalle polveri.

2. Il regolamento urbanistico può altresì prevedere la viabilità di collegamento tra l'area di escavazione e la rete infrastrutturale esistente, tenendo conto delle caratteristiche gestionali del sito estrattivo.

#### Art. 9

Criteri per la coltivazione e la risistemazione ambientale e funzionale

1. Il regolamento urbanistico stabilisce le modalità di coltivazione e di risistemazione ambientale e funzionale tenendo conto dei seguenti criteri e finalità:

a) la migliore predisposizione alla risistemazione ambientale;

b) la massima mitigazione degli impatti visivi;

c) l'assenza di trasformazioni irreversibili dell'assetto idrogeologico e delle falde idriche, incentivando interventi tesi al mantenimento o al miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque di falda;

d) la tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento;

e) la tutela della salute, nel caso in cui nell'attività di coltivazione emerga la presenza di amianto o in caso di interventi di estrazione di pietre verdi;

f) la tutela della sicurezza dei lavoratori e della popolazione interessata eliminando i rischi connessi alla gestione delle cave attraverso specifiche procedure estrattive, in particolare nei bacini interessati dalla presenza di cave contermini;

g) la limitazione dei rumori e delle vibrazioni anche mediante l'impiego di sistemi alternativi agli esplosivi;

h) l'abbattimento delle polveri sia in cava sia nel trasporto dei materiali lapidei;

i) gli interventi necessari per la definitiva messa in sicurezza dell'area;

j) il rimodellamento del terreno e gli interventi funzionali alla riutilizzazione finale prevista;

k) gli interventi di regimazione idraulica superficiale e le opere di drenaggio, al fine di evitare fenomeni di erosione, di garantire la eliminazione di ristagni d'acqua nelle cave in fossa in presenza di falda nonché di consentire efficaci interventi di sistemazione vegetazionale mediante piantumazione di idonee specie arbustive o arboree tipiche dei luoghi, con l'indicazione delle metodologie e dei tempi di risistemazione;

l) le indicazioni per le fasi di risistemazione ambientale, da attuarsi contestualmente alla coltivazione, nelle aree non più soggette all'attività estrattiva.

#### Capo IV

Elaborati cartografici

#### Art. 10

Elaborati cartografici del PAERP, del piano strutturale e del regolamento urbanistico

1. Le cartografie del PAERP relative alle risorse estrattive, ai giacimenti ed alle prescrizioni localizzative delle aree estrattive, sono elaborate su basi in scala non inferiore a 1:10.000.

2. Le cartografie del piano strutturale, relativamente ai contenuti di cui all'articolo 4, sono elaborate su basi in scala non inferiore a 1:10.000.

3. Le cartografie del regolamento urbanistico relative alla perimetrazione delle aree da destinare all'attività estrattiva, sono elaborate su basi in scala 1:10.000 ovvero in scala di maggior dettaglio se disponibile.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 23 febbraio 2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2007, n. 11/R

**Modifiche al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 gennaio 2003, n. 2/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 "Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana").**

Il Presidente della Giunta Regionale